

**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL CORO VOCI SOSPESE**

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 20:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Coro Voci Sospese.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Barbonetti Rosanna, Presidente dell'Associazione e del suo Consiglio Direttivo, ed il Sig. Giugni Stefano quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di ventitre (23) soci, sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita e pienamente valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche Statutarie per:

- adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e iscrizione nel RUNTS;
- migliorare la definizione delle attività concretamente svolte dall'Associazione;
- indicare la quota associativa da versare alla "prima iscrizione" ad anno civile già iniziato.
- apportare altre correzioni di errori formali.

2) Varie ed eventuali.

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017), ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, come richiesto dal Responsabile del "Settore affari generali e risorse finanziarie" della Provincia di Sondrio con comunicazione 24.1.2023, che si allega al presente verbale.

La Presidente comunicando che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci anche per apportare modifiche alle maggioranze previste e necessarie per le votazioni dell'Assemblea straordinaria medesima in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Prosegue la Presidente informando che il Consiglio ha individuato la necessità di variare e integrare l'art. 5 dello Statuto, non solo seguendo le indicazioni del



Responsabile del "Settore affari generali e risorse finanziarie" della Provincia di Sondrio, ma anche al mero fine di meglio specificare la natura delle attività associative. La presidente illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS (agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, ecc.) e dà lettura dell'intero testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale, così come modificato, che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è "Coro Voci Sospese" e sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della già menzionata iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Coro Voci Sospese ETS. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea incarica il Presidente di provvedere – anche tramite persona appositamente delegata - alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al RUNTS. Alle ore 21:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

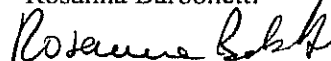
Il Segretario

Stefano Giugni



Il Presidente

Rosanna Barbonetti



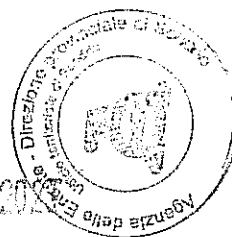
Si allegano: 1) nuovo Statuto; 2) comunicazione 24.1.2023 Responsabile del "Settore affari generali e risorse finanziarie" della Provincia di Sondrio 3) foglio sottoscrizioni dei presenti in Assemblea.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 178 Serie 3
Esatte € ESEHTE

del 20 FEB 2023

L'ASSISTENTE
Giuliana Vanda





Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 178 serie 3 20 FEB 2023

Statuto dell'Associazione Coro Voci Sospese

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la denominazione "Coro Voci Sospese", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede in Sondrio, Via Terziere di Mezzo n. 2548, e con durata illimitata. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune o altri Comuni e istituire sedi secondarie in tutta Italia. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'acronimo ETS o la locuzione "ente del terzo settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio - in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - dell'attività d'interesse generale contemplata dall'art. 5, lett. i) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche.

Nello specifico l'Associazione, fra l'altro, si occupa di:

- a) valorizzare e diffondere – anche tramite l'esecuzione in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio - il canto corale nell'aspetto educativo e culturale, contemplando anche la ricerca e la promozione di attività parascolastiche in campo musicale e educativo in genere, in particolare attraverso le attività del Coro Voci Sospese
- b) promuovere la musica in tutte le sue forme ed espressioni, attraverso l'organizzazione di corsi didattici e laboratori, con particolare attenzione ai bambini, ragazzi e giovani; detti corsi saranno tenuti da docenti diplomati e di provata serietà e professionalità;
- c) organizzare - anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere - concerti, rassegne corali e musicali in genere, iniziative culturali formative e di spettacolo in Italia e all'estero, attinenti al mondo della musica e delle arti in genere, anche in collaborazione con altre corali, sia italiane, che straniere, e Associazioni laiche e religiose, accordando preferenza alla musica corale di ogni epoca e tendenza e puntando sempre ad offrire proposte di alto livello qualitativo e artistico;
- d) promuovere e sviluppare contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con realtà similari provinciali e nazionali;
- e) incidere e diffondere materiale musicale su qualsivoglia strumento e/o supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie;
- f) aderire alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione considera preminente l'impegno allo studio, all'analisi, all'approfondimento collettivo e individuale non solo delle singole composizioni musicali, ma anche di tutte le problematiche tecniche, culturali, sociali, connesse al fatto musicale, ritenendo queste attività occasione di arricchimento personale; a questo scopo l'Associazione può servirsi di collaborazioni esterne con esperti nel settore della musica corale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 **(Associati)**

Il termine associato indica la persona che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collabora attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

ART. 7 **(Volontari)**

I volontari sono individui che per libera scelta svolgono, tramite l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 8 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e - a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale - altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari e Coristi:

- a) Soci Fondatori sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, come risulta da apposito registro;
- b) Soci Ordinari sono coloro che svolgono specifica attività artistica nell'ambito dell'Associazione; sono tenuti a versare la quota sociale; la loro qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile;
- c) Soci Sostenitori sono coloro che concorrono alla vita dell'Associazione tramite il versamento di un contributo volontario non inferiore alla quota associativa annua;
- d) Soci Onorari sono quelle personalità che, nominate alla unanimità dal Consiglio Direttivo, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione o della cultura musicale in genere; non sono tenuti al versamento di una quota; essi mantengono tale qualifica a vita, salvo apposita motivata delibera da parte del Consiglio Direttivo.
- e) Soci Coristi sono gli appartenenti alle categorie, di cui alle lettere a), b), c), e d), che fanno specificamente parte del Coro.

Chi intende entrare a far parte dell'Associazione è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo una domanda di iscrizione contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo entro i successivi 60 giorni delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni associative;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale – inizialmente fissata in € 90,00 (attualmente corrispondenti ad € 7,50 mensili) e successivamente stabilita e/o modificata dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno - in unica soluzione entro il 31 gennaio, o al massimo in tre rate, aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo ed il 31 maggio.
- i soggetti che acquisiranno lo status di socio ad anno solare già iniziato saranno tenuti a versare una quota associativa annuale, calcolata sulla base dell'importo mensile sopra menzionato - di anno in anno indicato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno - moltiplicato per i mesi mancanti alla fine dell'anno solare in corso, interamente inclusi quello relativo al mese in cui è stata presentata la domanda d'iscrizione e quelli dei mesi trascorsi dalla presentazione della domanda all'ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si conserva a tempo indeterminato e si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità, che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; il Consiglio Direttivo adotterà una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso decorre dalla chiusura dell'anno in corso, purché fatta almeno tre mesi prima, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, il recesso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere sospeso, escluso o radiato dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, adottata a voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione deve essere comunicata adeguatamente all'associato, che contro di essa può presentare ricorso all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo – salva la facoltà di sospensione ed esclusione immediata o di radiazione del socio per i casi più gravi – seguirà il seguente ordine sanzionatorio:

- prima ammonizione scritta;
- seconda ammonizione scritta;
- sospensione;
- esclusione;
- radiazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause della sospensione o dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Il Socio Corista può in qualunque momento cessare la propria attività nel Coro, comunicandolo al Direttore del Coro, senza per questo perdere la qualità di Associato.

Inoltre, la qualità di Corista, a insindacabile giudizio del Direttore del Coro, può essere perduta qualora egli:

- non si attenga al regolamento interno del Coro;
- perda le qualità tecnico-canore necessarie.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;
- il Direttore del Coro;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche – salvo il rimborso di spese eventualmente sostenute per il loro svolgimento - sono svolte gratuitamente e possono essere ricoperte esclusivamente da associati maggiorenni, iscritti da almeno un anno nel Libro dei Soci.

ART. 12

(Assemblea degli associati)

A) Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e, se previsto, il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti interni dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata, secondo le stesse modalità sopra descritte, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di

ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite i soggetti su di loro esercenti la potestà genitoriale.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega.

ART. 13 **(Consiglio Direttivo)**

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- nominare soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati e, in ogni caso, compiere e stipulare tutti gli atti e i contratti a contenuto e valenza patrimoniale, riferiti o riferibili all'Associazione e alle attività associative, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso, anche con facoltà di escludere parzialmente o totalmente dal loro versamento le categorie dei minorenni e degli studenti in regolare corso di studi;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione, non espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 6 (sei), determinato dall'Assemblea in sede di nomina, che li sceglie fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Del Consiglio Direttivo non può far parte il Direttore del Coro.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica, altresì, l'art. 2382, c.c..

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, ad essi subentreranno il primo o i primi dei non eletti; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 15 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo e il Direttore del Coro, quest'ultimo su specifico invito del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e - in caso di assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; la verbalizzazione dei contenuti della riunione è affidata ad un segretario nominato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi per loro natura incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, tanto da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile; pertanto, le limitazioni di tale potere di natura generale non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 14

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro, e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo loro in merito all'attività compiuta.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione e in caso d'analoga concomitante impossibilità del Vicepresidente, può delegare ad altro Consigliere le proprie attribuzioni, così come - mediante procura speciale per il compimento di atti determinati - a terzi.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 15
(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio e può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo; a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e la sua scadenza non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. e la sua funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Direttore del Coro)

È chiamato all'incarico dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, scelto fra persone di comprovata capacità, professionalità e passione.

Al Direttore è affidata la direzione tecnico-artistica del Coro e a tal fine può avvalersi di persone qualificate, volontarie o lavoratrici dipendenti o autonome, proponendole al Consiglio Direttivo.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo su invito dello stesso.

Ha pieno potere di scelta dei Soci Coristi, sulla base delle necessità del Coro e delle linee artistiche adottate.

Ha potere insindacabile di sancire la cessazione della qualità di Corista qualora quest'ultimo:

- non si attenga al regolamento interno del Coro;
- perda le qualità tecnico-canore necessarie.

ART. 17
(Tesoriere)

Il Tesoriere gestisce il servizio di contabilità e di cassa e in genere tutto quanto inerisce alla registrazione e contabilizzazione del patrimonio; cura la registrazione su apposito libro contabile di tutte le operazioni riguardanti l'attività economico-finanziaria dell'Associazione e del Coro.

ART. 18
(Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale entro dieci (10) giorni dalla richiesta ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

ART. 20

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da redditi patrimoniali, erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 5.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività d'interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano

superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 22 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 23 **(Bilancio)**

L'esercizio associativo decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre e sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione – nella quale si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore - che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché, a seconda dei casi, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 5, in una relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione

che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

ART. 26
(Lavoratori)

L'Associazione – anche su richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo dal Direttore del Coro - può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

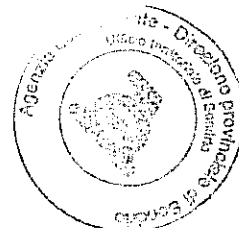
Firmato digitalmente da
BARBONETTI ROSANNA
C=IT



PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato n° 28
All'atto reg. II-2023
Num 148 serie 3

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali



Sondrio, 24 gennaio 2023

AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CORO VOCI SOSPESE ETS-APS

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC

Oggetto: VERIFICA DEI REQUISITI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER ISCRIZIONE NEL RUNTS.

Gentile,

per poter procedere all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS occorre procedere con alcune integrazioni.

Per quanto riguarda i dati inseriti nel portale, dovrebbero essermi indicati, correttamente:

- tutti coloro che hanno cariche sociali, in conformità all'articolo 8, comma 6, lettera n, del D.M. 106 del 2020, indicando: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, tipo di carica e data di nomina. Ho visto che sono stati indicati, invece, nella sezione 1 DATI PRINCIPALI tra le PERSONE, tutti i soci dell'associazione. Dovrebbe, quindi, indicarmi chi, tra loro, effettivamente ricopre cariche sociali (in modo da poter cancellare tutti gli altri). Ho visto che è presente un consiglio direttivo di 7 membri;

- il numero di forza lavoratori e volontari suddivisi per: a) il numero di lavoratori dipendenti nell'associazione; b) il numero di volontari provenienti dall'ente; c) il numero di volontari provenienti da altri enti;

- le attività di interesse generale, in linea con quelle presenti nello statuto (che rilevo più sotto). Ho visto che ha inserito la lettera i) *"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"* che, però, non trovo all'interno dello statuto.

Richiedo, inoltre, l'adeguamento dello statuto al codice del terzo settore, D. Lgs. 117/2017, nei seguenti punti:

- l'inserimento delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è elemento essenziale; conseguentemente devono essere indicati, nello statuto, riferimenti che permettano di identificare in modo chiaro le attività di interesse generale, come precisamente elencate nel codice del terzo settore (esempio richiamo delle lettere o riscrittura del loro contenuto). Preciso, in aggiunta, che la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20/2018, al fine di garantire chiarezza e trasparenza, ritiene opportuno che nello statuto vengano indicate le "attività concrete" svolte dall'associazione, che diano conto delle modalità di attuazione delle attività di interesse generale che sono state scelte;

foglio n. 1 di 2



PROVINCIA DI SONDRIO

- visto che lo statuto prevede come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, è opportuno specificare, ai sensi dell'articolo 35, comma 3 del codice, che il loro numero non sia superiore al 50% delle aps associate;

- la circolare n. 20/2018 richiama la necessità di individuare in maniera puntuale le due forme di assemblea (ordinaria e straordinaria) per i rispettivi compiti;

- tra i compiti dell'assemblea, all'articolo 12 A, viene riportato 2 volte che "*delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto*";

- l'articolo 12 C dello statuto prevede il "*diritto di voto per gli ultrasedicenni*". Nello statuto non possono essere inserite clausole che limitino il diritto di voto dell'associato oltre il periodo di tre mesi dall'iscrizione. L'esclusione dei minori dal diritto di associarsi e dal diritto di voto è *contra ius* in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati, ripreso dalla nota ministeriale n. 1309/2019; il diritto di voto esercitato tramite i soggetti esercenti la potestà genitoriale per i minorenni deve essere riconosciuto a tutti i soci senza preclusioni. Lo statuto può legittimamente introdurre il requisito dell'età per l'ammissione dei soci solo dove questa limitazione non sia introdotta a priori in maniera discriminatoria, ma sia motivata in coerenza con la tipologia delle finalità istituzionali e delle attività svolte.

Resto, pertanto, in attesa di ricevere, in risposta alla presente comunicazione, i dati sopra richiesti, e lo statuto revisionato e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106 del 2020, rammentando che la mancata ricezione della documentazione richiesta o di non conformità della stessa è causa di mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Grato per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

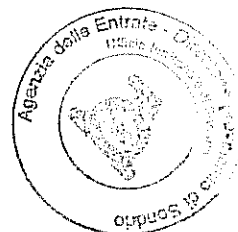
IL RESPONSABILE
PASINI EMANUELE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

foglio n. 2 di 2

PRESENZE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
17 FEBBRAIO 2023 DEL CORO VOCI SOSPESE

Allegato n. 3
All'atto reg. II
Num. 178 serie 3
20 FEB 2023



1. ALDRIGHETTI GIUSEPPE Giuseppe Aldrichetti
2. BARBONETTI ROSANNA Rosanna Barbonetti
3. CAO RENATO Renato Cao
4. CAO LIDIA Cao Lidia
5. CARRARA MARIA _____
6. CERIANI FILIPPO TOMMASO _____
7. CORBO VINCENZO Vincenzo Corbo
8. DENTICO DANIELA Daniela Dentico
9. DISCIGLIO VITTORIA Vittoria Disciglio
10. GARBELLINI MARIA Maria Garbellini
11. GIUGNI STEFANO Stefano Giugni
12. GRAZIANO GABRIELE Gabriele Graziano
13. GRAZIANO VITTORIO Vittorio Graziano
14. GRILLO DELLA BERTA LUCIANO Luciano Grillo della Berta
15. LAINATI LAURA Laura Lainati
16. MARCHESI CRISTINA Cristina Marchesi
17. MARICONDA DOMENICO _____
18. MARVEGGIO GABRIELE _____
19. MESCIA VITTORIA Vittoria Mescia
20. MOSSINI IVAN Ivan Mossini
21. NIERI SILVIA Silvia Nieri
22. PERLINI SILVIA Silvia Perlini
23. SALVONI ALESSANDRO Alessandro Salvoni
24. SCHIAVO DOMENICO Domenico Schiavo
25. SCHIAVO FRANCESCO Francesco Schiavo
26. SIGNORELLI ARRIGO Arrigo Signorelli
27. TALONI LAILA Laila Taloni
28. TORNADU' LOREDANA _____

Il Segretario

Stefano Giugni

Il Presidente

Rosanna Barbonetti